



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 12/05/2005

ORDINANZA del 4 ottobre 2004, n. 233

Associazione Le Patriarche Italia Onlus / A.U.S.L. FG/2 San Severo.

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sezione Prima civile

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. GAMBA FRANCO PRESIDENTE

Dott. STRAZZUSO GIUSEPPE CONSIGLIERE

RELATORE

Dott. DORIGO PAOLO CONSIGLIERE

HA EMESSO

LA SEGUENTE

ORDINANZA

Nella causa civile n. r.g. 1596/2001 Sezione 1 Civile promossa da ASSOCIAZIONE LE PATRIARCHE ITALIA ONLIUS (già Associazione Le Patriarche Lucien J. Engelmajer Italia) - con sede in Bioglio (BI), Frazione Monte, Via Cesare Battisti n. 7, Villa Florio, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Luigi Azzalin su delega espressa degli Amministratori Giudiziari giusta delibera degli stessi del 10 dicembre 1998, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Zoppolato e Alberto Musy presso il cui studio in Torino, C.so Siccardi n. 11 - bis ha eletto domicilio come da mandato a margine di citazione in appello,

APPELLANTE

CONTRO

GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'EX USL FG/2 DI SAN SEVERO

- in persona del suo Commissario Liquidatore, legale rappresentante pro tempore, il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. FG/1 di San Severo, avv. Luigi Nilo, sottoscritto in mandato a margine della comparsa di costituzione in appello, rappresentata e difesa, in virtù dell'anzidetta procura e della deliberazione n. 96 del 15.10.2001 del Direttore Generale dell'Azienda USL FG/1, Commissario

Liquidatore della detta gestione Liquidatoria, dall'avv. Vittorio Russi del Foro di Bari, con e presso il quale, unitamente all'avv. Piero De Donato del Foro di Torino, è elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio di esso avv. Piero De Donato alla via E. de Sonnaz n. 11,

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FG/1

- con sede in San Severo Via Castiglione n. 8, in persona del Direttore Generale pro tempore avv. Luigi Nilo, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Cassano del Foro di Foggia ed elettivamente domiciliato in Torino Corso Francia n. 33, presso lo studio dell'avv. Maddalena Bumma, in forza di delibera di incarico n. 2353 del 15 ottobre 2001, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello,

APPELLATI

ORDINANZA

DI RIMESSIONE ATTI

ALLA CORTE COSTITUZIONALE

ROMA

Premesso che la parte appellata Gestione Liquidatoria della cessata Unità Sanitaria Locale Foggia 2 ha richiesto la dichiarazione di interruzione del procedimento sulla base dell'art. 11 comma 3 bis della legge REGIONE PUGLIA n. 20/2002 come modificato dalla Legge REGIONE PUGLIA n. 1/2004;

rilevato che parte appellante Associazione "Le Patriarche", Italia Onlus ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 11 comma 3 bis della suindicata legge, in base alla quale alle Gestioni Liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali della Regione Puglia si applicano le norme di agli artt. 200 e 201 legge fallimentare, con conseguente potere della Regione di sottoporre le succitate Gestioni Liquidatorie al regime della liquidazione coatta amministrativa e conseguente interruzione dei procedimenti civili avviati dai creditori di dette Gestioni;

ritenuto che l'eccepita violazione dell'art. 117 comma II lett. L della Costituzione Italiana (in quanto la suindicata norma di cui al comma 3 bis art. 11 consentirebbe alla Regione PUGLIA di legiferare in una materia sottratta alla competenza legislativa delle Regioni, e cioè, in materia finanziaria e non strettamente sanitaria, oltre che in materia processuale consentendo di sottrarre l'esame di una controversia civile al Giudice Ordinario (inteso come Giudice competente per materia e territorio) per trasferirlo alla competenza del Giudice della liquidazione coatta amministrativa in chiara violazione anche dell'art. 2 legge fall. che attribuisce tale potere alla "legge" da intendersi come legge nazionale e non solo regionale) non appare manifestamente infondata in quanto detta norma conferirebbe alla REGIONE PUGLIA poteri legislativi in materia di natura finanziaria e processuale, e non prettamente sanitaria in violazione dell'art. 117 comma II lett. L della Costituzione Italiana nella sua attuale formulazione;

ritenuto che la questione sollevata appare rilevante quanto meno, a i fini della decisione dell'istanza di interruzione del presente procedimento;

p.q.m.

rimette alla CORTE COSTITUZIONALE gli atti del presente procedimento per l'esame dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 comma 3 bis della Legge promulgata dalla REGIONE PUGLIA in

data 9/12/2002 come modificato dalla Legge REGIONE PUGLIA n. 1 promulgata in data 7/1/2004, in quanto sospetto di violazione dell'art. 117 comma II lett. L della COSTITUZIONE ITALIANA per l'attribuzione alla REGIONE PUGLIA di poteri legislativi in materia sottratta alla competenza regionale, non attenendo la materia disciplinata dalla succitata norma al settore sanitaria, ma piuttosto a quello finanziario e processuale di competenza esclusiva dello STATO ITALIANO;

dispone che la presente ordinanza di rimessione venga trasmessa unitamente agli atti, alla CORTE COSTITUZIONALE - ROMA, e venga notificata al PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI e comunicata ai PRESIDENTI del SENATO e della CAMERA del PARLAMENTO della REPUBBLICA ITALIANA;

dispone, conseguentemente, la sospensione del presente procedimento sino alla decisione della CORTE COSTITUZIONALE;

manda alla CANCELLERIA di notificare la presente ordinanza alle parti in causa.

Così deciso nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello, in Torino il 24 settembre 2004.

Il Presidente
Dr. Franco Gamba

Il Funzionario di Cancelleria
Dott.ssa M.S. Ruscazio
